



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907
e-mail info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it

INDAGINI E PROVE GEOTECNICHE IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NTC 08

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14/01/08 (NTC 08), entrate in vigore anticipatamente il 1° Luglio 2009 a causa del terremoto in Abruzzo, contengono significativi cambiamenti nel settore delle indagini e delle prove: il paragrafo 6.2.2 (“Indagini Caratterizzazione e Modellazione Geotecnica”), prevede, infatti, che *“Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’Art. 59 (1) del D.P.R. 06/06/2001, n° 380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture”*.

Ciò ha determinato una situazione di estrema confusione che penalizza fortemente la stragrande maggioranza dei soggetti esecutori di indagini e prove geotecniche, poiché, allo stato attuale “non autorizzati” in quanto non iscritti nel succitato elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture.

Di seguito viene descritto l’iter che ha determinato l’attuale situazione normativa a partire dalla pubblicazione della circolare n. 349/STC del 1999.

CIRCOLARE N. 349/STC DEL 16/12/1999: LA STORIA

Nel Marzo 2000, il Ministero dei LL.PP., venendo incontro ad una giusta esigenza, pubblica sulla G.U. la circolare n. 349/STC finalizzata alla regolamentazione del settore delle prove geotecniche con l’Istituto delle concessioni, in perfetta analogia con quanto già in essere per le prove sui materiali da costruzione. Nella circolare, con un’interpretazione tecnica discutibile, il significato di “prova geotecnica” viene esteso anche alle “prove in situ” e più generalmente alle indagini geognostiche. Questa estensione viene integrata nel testo riguardante le prove geotecniche di laboratorio e ne scaturisce un dispositivo non adeguato alla realtà imprenditoriale del settore delle indagini *in situ*.

Di fronte a tale provvedimento, il mercato del settore, rappresentato dall’Associazione Nazionale delle Imprese Specializzate nelle Indagini Geognostiche (ANISIG), per le prove *in situ*, e dall’Associazione dei Laboratori Geotecnici Italiani (ALGI), per le prove di laboratorio, si oppone facendo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio. Al ricorso presentato dall’ALGI, fondato essenzialmente sui mancati supporti legislativi della circolare n. 349/STC e sulle indebite restrizioni introdotte in un settore normalmente regolato da regime privatistico e concorrenziale, viene negata la sospensiva della circolare, per oggettivo motivo “giuridico-formale”. In considerazione di ciò, l’ANISIG “congela” il suo ricorso, prima del giudizio, temendo un analogo risultato negativo.

L’ALGI, nel corso degli anni, muta più volte la propria strategia riguardo a tale innovazione normativa, fino all’assunzione della posizione odierna “filo-circolare”. L’ANISIG, invece, mantiene al riguardo, un atteggiamento sempre critico, mirato alla ricerca di un dialogo con il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture, per una correzione sostanziale della circolare n. 349/STC.

Nel periodo 2000-2006 si assiste a tutta una serie di accadimenti che testimoniano il disinteresse politico sulla materia e la scarsa conoscenza della materia stessa, anche da parte degli organismi preposti ad occuparsene da un punto di vista strettamente tecnico.



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907
e-mail info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it

Intanto, nel 2001, il D.P.R. n. 380 sembrerebbe ribadire l'efficacia della circolare n. 349/STC. Successivamente, nel 2004, il decreto legge n. 136/04, convertito nella legge n. 186/04, annuncia una fase sperimentale di applicazione delle nuove norme tecniche. Nel 2005, viene approvato il D.M. 14/09/2005 sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, che prevede un periodo transitorio di 18 mesi ed una proroga della sua entrata in vigore al 31/12/2007. Infine, il 1 luglio 2009, entra in vigore il D.M. 14/01/2008, che lascia ancora una volta inalterati i principi di cui alla circolare n. 349/STC.

Nel 2007, a quasi otto anni di "vita" della circolare n. 349/STC, le società del settore geognostico (settore C) iscritte nell'elenco del Ministero delle Infrastrutture, risultano soltanto 20, delle quali soltanto circa la metà sono effettivamente specializzate nelle indagini geognostiche. Bisogna precisare che nello stesso periodo, il numero di società operanti nel settore, è stimato in circa 700, senza considerare il gran numero di professionisti geologi, più o meno strutturati, esecutori di prove ed indagini *in situ*.

Appare, dunque, evidente il distacco totale della circolare n. 349/STC rispetto alla concreta situazione della geognostica in ambito nazionale. E' necessario precisare, inoltre, che la 349/STC inserisce regole solo di tipo burocratico (stabilisce, ad esempio, l'ampiezza minima dei laboratori, il numero minimo di impiegati, il numero minimo di attrezzature ecc), che, di fatto, non garantiscono procedure tecniche di qualità, favorendo le grandi società che spesso, paradossalmente, non operano effettivamente nel settore geognostico.

Intanto, il nuovo Codice Unico degli Appalti (D. Lgs n. 163/06), recependo alcune direttive comunitarie, attribuisce lo *status di lavoro* al settore delle indagini geognostiche *in situ*, smentendo la filosofia stessa della circolare n. 349/STC, che addirittura nega la connotazione di impresa agli operatori del settore.

A questo punto l'ANISIG ritiene strategicamente utile riattivare il vecchio ricorso al TAR del Lazio, rimasto congelato per tanti anni, al fine di consentire comunque un definitivo chiarimento giuridico al problema, eliminando la diffusa incertezza tra gli operatori del settore.

Nel Luglio del 2007, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), Pietro De Paola, prende posizione sul tema e, tramite una nota inviata al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., evidenzia l'opportunità, "*in attesa di una revisione della circolare n. 349/99 e del raggiungimento di un congruo numero di laboratori ufficiali sull'intero territorio nazionale, di prorogare l'entrata in vigore della norma che obbliga a servirsi di detti laboratori a partire dall'1 Gennaio 2008*".

Intanto, il 24/10/07, il TAR del Lazio accoglie completamente il predetto ricorso presentato dall'ANISIG, abrogando la circolare n. 349/STC (l'accoglimento del ricorso viene pubblicato nel mese di Febbraio 2008).

All'inizio del 2009, le Associazioni di categoria rielaborano e propongono al Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture, nuovi regolamenti che disciplinano i tre diversi settori:

- Settore laboratori geotecnici (terre e rocce);
- Settore prove in sito (indagini geognostiche)
- Settore materiali da costruzione (ex 346).

Tali regolamenti tengono conto delle differenze strutturali e di mercato tra i laboratori geotecnici (terre e rocce) e le prove in sito (indagini geognostiche).

SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente le società dei laboratori certificati e presenti nell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907
e-mail info@ordinegeologicalabريا.it – www.ordinegeologicalabريا.it

Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture, sono circa 80 di cui soltanto 20 risultano quelle specializzate per le prove *in situ* (indagini geognostiche): un numero veramente esiguo rispetto alla reale richiesta.

Tale esiguità di società certificate, peraltro non distribuite equamente sul territorio nazionale (molte regioni risultano prive di laboratori autorizzati per le prove *in situ*, tra cui la Calabria), provocherà sicuramente il blocco delle attività di indagini e prove, che, conseguentemente, potrebbe avere seri effetti negativi anche nell'ambito della nostra professione, fortemente legata ad esse; ciò determinerà anche la perdita occupazionale di molti geologi che svolgono la loro professione presso laboratori ed imprese del settore geognostico non ancora autorizzate. Pertanto, risulta urgente la necessità di attivare valide iniziative tese a scongiurare tale pericolo.

Fatta salva la necessaria distinzione di ruolo tra attività di impresa ad attività professionale, tuttavia, si ricorda che, ai sensi del D.P.R. n. 328 del 5 Giugno 2001, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sez. A (Geologo con laurea specialistica) anche: “.....*le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo.....;le indagini e le consulenze geologiche.....;..... le indagini e la relazione geotecnica.....;..... le analisi, la caratterizzazione fisico-meccanica e la certificazione dei materiali geologici; La funzione di garante e direttore dei laboratori geotecnici.....*”

Per quanto sopra esposto, sarebbe auspicabile intraprendere, al più presto, l'iter per reclamare un'equa riforma legislativa al riguardo, concertata con tutte le realtà interessate nel settore, sia imprenditoriali che professionali. Sarebbe anche necessario richiedere, in questa fase transitoria di vuoto legislativo, la sospensione dell'efficacia del paragrafo 6.2.2 delle nuove NTC 08, sino all'emanazione di un nuovo regolamento più consono alle esigenze del settore.

Al riguardo, in una riunione congiunta tra gli altri OO.RR. e il C.N.G., tenutasi a Roma lo scorso del 6 novembre 2009, tale problematica è stata argomento dell'incontro: in quella sede, da più parti, sono giunte manifestazioni di disagio provocate dall'efficacia del paragrafo 6.2.2 delle NTC 08, e la maggior parte degli Ordini regionali presenti, ha denunciato molti episodi di rifiuto, da parte di Uffici tecnici, di relazioni geologiche e/o geotecniche supportate da indagini geognostiche eseguite da società non ancora certificate. Nella riunione si è deciso con il C.N.G, di formulare un documento chiarificatore congiunto, indirizzato agli organi competenti.

In conclusione, lo spirito di una nuova circolare sostitutiva alla 349/STC, non dovrà essere finalizzato alla certificazione delle strutture organizzative delle società del settore (numero di addetti, dimensioni dei locali, numero di attrezzature ecc.), ma alla certificazione dell'idoneità delle attrezzature utilizzate e delle modalità di esecuzione le prove, a garanzia della qualità dei dati acquisiti. Prevedendo, eventualmente, per ogni prova, l'obbligo di seguire processi esecutivi nel rispetto di manuali appositamente predisposti.

In tal modo si scongiurerebbe anche il rischio che molte micro-imprese di prove *in situ* altamente specializzate, costituite sovente da professionisti geologi (esempio: prove penetrometriche statiche e dinamiche da 20 T, ma anche prove pressiometriche e dilatometriche, impianti di monitoraggio geotecnico e strutturale ecc), possano essere condannate a scomparire.

IL PRESIDENTE

Dott. Geol. Arcangelo Francesco Violo

